



Regione Umbria



Provincia di Terni

## AVVISO PUBBLICO

PER LA REALIZZAZIONE NELL'ANNO FORMATIVO 2010/2011 DEI PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

### Premessa

La Provincia di Terni, con Determinazione del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Pubblica Istruzione e Università n. 659 del 12 maggio 2010, adotta il presente Avviso in coerenza e in attuazione del seguente quadro normativo e regolamentare:

- Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 68 come modificato dall'art. 31, comma 3 del D.Lvo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione";
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";
- Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 622 dell'art. 1, ha introdotto l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età;
- Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 624 dell'art. 1, stabilisce la prosecuzione dei percorsi sperimentali triennali fino alla messa a regime di quanto previsto al comma 622 dello stesso articolo, confermando i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi;
- Legge n. 40 del 02/04/2007 ed in particolare l'art. 13;
- Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- Decreto Interministeriale del MLPS e del MPI del 29/11/2007 "Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della Legge 296/05";
- Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all'art. 64, comma 4bis modifica l'art.1 comma 622 della Legge n. 296/06, prevedendo che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell'art. 1 della Legge 296/06;
- Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, con la legge 27 febbraio 2009 n. 14 che, all'art. 37, stabilisce l'entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico, già prevista dal D.lvo 226/05 per l'anno scolastico e formativo 2009/10, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010/2011;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 206/II/2009 del 23/06/2009 che ripartisce tra le Regioni e Province autonome le risorse per il finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione con riferimento all'annualità 2009;
- Accordo quadro del 19 giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53.
- Accordo tra Regione dell'Umbria e Ufficio Scolastico Regionale del 10 novembre 2003;
- Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 15/01/2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nei percorsi sperimentali triennali in attuazione dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 sopra citato;
- Accordo tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi del 28/10/2004;



- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 86 del 03/12/2004, con il quale si approvano i modelli per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dai sistemi della formazione professionale e dell'apprendistato a quello dell'istruzione;
- Ordinanza n. 87/04 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca concernente "Norme per il passaggio da sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144";
- Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali dei percorsi sperimentali triennali, in attuazione dell'Accordo del 19 giugno 2003;
- D.G.R. del 29 novembre 2006 n. 2076 "Ipotesi guida di architettura del sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione";
- D.G.R. del 3 settembre 2007 n. 1429 "Approvazione della direttiva crediti";
- D.G.R. del 30 ottobre 2007 n. 1735 "Linee di indirizzo per la realizzazione del sistema regionale dell'offerta formativa triennale per l'attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere";
- Protocollo d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione Umbria del 16/01/2008 (schema approvato con DGR n. 2259 del 17/12/2007) per l'attuazione dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del 29/11/2007 attraverso la realizzazione di percorsi sperimentali triennali volti al successo formativo e all'assolvimento dell'obbligo scolastico dei giovani ;
- D.G.R. del 17/03/2008 n.277 recante indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa per l'attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere;
- L'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 febbraio 2009 che ridefinisce gli standard minimi relativi alle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo del 5 ottobre 2006, e in particolare l'Allegato A) parte integrante dell'Accordo stesso;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 maggio 2009 recante "Recepimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Legge Regionale n. 7 del 15/04/2009 "Sistema formativo integrato regionale";
- D.G.R. dell'Umbria n. 181 del 08/02/2010 "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale nell'a.s. 2010/11";
- Codice delle pari opportunità di cui al Dlgs n.198 dell'11/04/2006 e le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al Dlgs n.151 del 26/03/2001, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare con Dlgs n.5 del 25/01/2010;

Considerato che le attività del presente avviso pubblico, pur sviluppandosi in attuazione delle iniziative di formazione professionale finanziate con risorse esclusivamente nazionali, sono funzionalmente collegate alle analoghe iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo secondo il criterio dell'integrazione e complementarietà e richiamati pertanto anche:

- Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
- Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- Decisione comunitaria C (2007) 5498 dell'8/11/2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione".

Visti inoltre:

- la Legge Regionale n. 69/81 e successivamente modifiche ed integrazioni, in particolare la L.R. n.14/91 con cui la Regione delega "le funzioni amministrative relative all'organizzazione, gestione e vigilanza degli interventi di formazione, orientamento professionale, promozione educativa ed educazione permanente" alle Province ad eccezione della formazione riferita ad alcune aree di intervento di interesse regionale;
- la Delibera n. 264 del 31.10.1991 con cui il Consiglio Provinciale di Terni ha approvato l'accordo di programma tra la Regione dell'Umbria e le Province di Terni e Perugia in merito alla gestione della delega in materia di formazione professionale, educazione permanente, corsi riconosciuti ed orientamento scolastico e professionale;



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo



Fondo Sociale Europeo



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale per le Politiche  
per l'Orientamento e la Formazione



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca



Regione Umbria



Provincia di Terni

- gli Art.li 94, 95, 96 e 97 della L.R. 3/99 di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale locale delle autonomie dell'Umbria;
- le Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 22.12.2003 n.2000 e successivamente modificate ed integrate, in particolare con Deliberazioni della Giunta Regionale 15.02.2005 n.285 e 14.06.2005 n.959, con riferimento alle parti in cui si applicano.
- D.G.R. del 9 dicembre 2004 n. 1948 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento e Dispositivo regionale in materia di accreditamento delle attività di formazione 6/o orientamento per la fase a regime;
- D.G.R. del 23 aprile 2007 n. 656 "POR Ob.3 Sistema di mantenimento dell'accREDITamento a regime: approvazione procedura attuativa, bando pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione";
- D.G.R. del 4 febbraio 2008 n. 95 "POR ob. 3 2000/06 Misura C1 AccREDITamento a regime e mantenimento dell'accREDITamento: ulteriori disposizioni";
- Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

### Art. 1 - Finalità generali dell'Avviso

Il presente Avviso indica le modalità ed i termini di presentazione, nonché i contenuti ed i criteri di ammissibilità e valutazione, dei progetti finalizzati a realizzare nell'anno formativo 2010/2011, ai sensi della normativa vigente citata in premessa, i percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale. Con il presente Avviso si dà attuazione al dettato dell'art. 64, comma 4bis decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel modificare l'art. 1 comma 622 della legge finanziaria n. 296 del 2006 prevede l'attuazione dell'obbligo di istruzione all'interno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale. Tale comma, infatti recita che «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

Si rende necessario, pertanto, procedere, alla pubblicazione del presente Avviso, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti, propedeutici all'avvio del secondo ciclo dal D. Lgs.n. 226/05, per la programmazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale anche per il prossimo anno scolastico 2010/2011, pur in assenza dell'atto di adozione del Decreto Ministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni, al fine di consentire l'avvio delle 1° annualità con l'inizio dell'anno scolastico.

Il presente Avviso si propone:

- di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico e formativo attivando azioni anche parallele e complementari all'offerta di istruzione, volte a prevenire e contrastare l'abbandono scolastico
- di realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti, ai fini del raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione
- di favorire l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

### Art. 2 – Obiettivi dei percorsi

Obiettivo dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale è quello di garantire a tutte le ragazze e i ragazzi usciti dal primo ciclo di istruzione di assolvere l'obbligo di istruzione di cui comma 622 dell'art.1 della legge finanziaria 296 del 27/12/2006 e conseguire alla fine del triennio una qualifica professionale.

### Art. 3 - Destinatari dei percorsi

Destinatari sono i giovani soggetti all'obbligo d'istruzione, che hanno conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), o che lo hanno conseguito negli anni precedenti e che, comunque, alla data dell'avvio delle attività didattiche non hanno compiuto 16 anni.

### Art. 4 - Tipologia dei percorsi

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi i percorsi sono articolati in un primo anno a forte valenza orientativa ed un biennio professionalizzante (1+2), e devono prevedere nel triennio:

- l'articolazione in cicli formativi triennali della durata complessiva di 3200 ore ( 1100 ore il 1° anno, 1100 il 2° anno, 1000 il 3° anno);
- l'erogazione delle competenze di base, approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 gennaio 2004, nelle more del loro adeguamento agli assi culturali e alle competenze di base e di quelle chiave di cittadinanza di cui al documento tecnico allegato al Regolamento n. 139/2007 e l'erogazione delle competenze tecnico professionali riferite alla figura/profilo in uscita, da individuare con riferimento a quelle approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 5 febbraio 2009 al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni,



Regione Umbria



Provincia di Terni

nonchè dei crediti formativi acquisibili;

- l'articolazione dell'insegnamento nel triennio in segmenti formativi espressi in termini di competenze certificabili al termine dei segmenti stessi;
- un'apposita azione, da realizzare all'inizio del percorso formativo, con finalità di accoglienza e orientamento informativo coinvolgendo le famiglie;
- il rilascio, a conclusione del terzo anno e previo superamento di un esame finale, dell'attestato di qualifica professionale, redatto secondo il modello "A" allegato all'Accordo di Conferenza Unificata del 28-10-2004;

### Art. 5 - Contenuti dei progetti

I progetti, strutturati secondo l'impianto riportato al successivo art. 6, devono contenere:

- L'architettura complessiva dell'intero percorso triennale con l'indicazione degli aspetti didattici e metodologici (tipologia del percorso che si intende attivare con indicazione degli obiettivi formativi ed elenco dei moduli relativi ai segmenti formativi previsti).
- L'articolazione e descrizione di ogni annualità con l'indicazione:
  1. delle attività didattiche e formative teorico - pratiche, articolate in maniera modulare;
  2. delle attività di laboratorio;
  3. delle visite guidate, da realizzare presso unità produttive pertinenti l'oggetto della formazione, nonché occasione di eventi, manifestazioni, fiere. etc. Per tali visite guidate non può essere previsto un monte ore superiore a nr. 20 ore annuali, da impiegare anche in forma frazionata;
  4. dello stage, per una durata max di 320 ore, da espletare nel corso dell'ultimo anno di formazione e riservato ai soli allievi che abbiano compiuto sedici anni.
- Un'attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica.
- Una unità formativa di apprendimento di sicurezza sul lavoro, disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.
- Un'attività di accompagnamento al lavoro, realizzata nella fase conclusiva del ciclo formativo.
- La denominazione esatta dell'Organismo di formazione.
- Il numero dei destinatari delle attività formative di norma non inferiore a n.12 allievi - il numero degli allievi del primo anno non dovrà essere inferiore a 12 (dodici) e superiore a 18 (diciotto). In presenza di particolari istanze socio - economiche e formative e adeguatamente motivate potrà essere autorizzato l'avvio con un numero inferiore, così come potrà essere autorizzata, su specifica richiesta motivata del Soggetto Attuatore l'elevazione del numero massimo di allievi.
- L'indicazione della figura professionale e dell'eventuale profilo professionale regionale e delle unità di competenza (di base, trasversali e professionali) da acquisire a conclusione dell'iter formativo, spendibili nel mercato del lavoro locale, a seguito di specifiche analisi dei fabbisogni formativi, **con esclusivo riferimento alle figure nazionali contenute nell'Accordo Stato Regioni del 5 febbraio 2009.**
- L'indicazione delle sedi di svolgimento delle attività.
- Il piano finanziario secondo la normativa regionale/nazionale/comunitaria vigente di riferimento per le attività formative.

### Art. 6 – Articolazione didattica dei percorsi triennali

Per ciascuno dei tre anni va definito il monte ore per ciascuno degli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza con le competenze di base, approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 gennaio 2004, nelle more del loro adeguamento agli assi culturali e alle competenze di base e di quelle chiave di cittadinanza di cui al documento tecnico allegato al Regolamento n. 139/2007.

Per le competenze tecnico – professionali si fa riferimento agli standard previsti a conclusione del triennio negli Accordi Stato – Regioni del 05.02.2009. Si evidenzia che le definizioni degli standard esprimono gli obiettivi da raggiungere in termini di competenze, non tanto il percorso da compiere:

#### PRIMO ANNO ( 1100 ORE)

<i>Formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo d'istruzione: assi culturali</i>	
• Area dei linguaggi	Ore 500 ( +/-10%)
• Area scientifica	
• Area tecnologica	
• Area storico – sociale- economica	
<i>Formazione professionale nel comparto prescelto</i>	Ore 600
<i>Accoglienza – sicurezza sul lavoro</i>	( +/-10%)
<b>Ore totali di formazione</b>	
<b>1.100</b>	



Regione Umbria



Provincia di Terni

## SECONDO ANNO (1.100 ORE)

<i>Formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo d'istruzione: assi culturali</i>	min. 490 max 510
• Area dei linguaggi	
• Area scientifica	
• Area tecnologica	
• Area storico – sociale- economica	
<i>Formazione professionale nel comparto prescelto</i>	min. 590 max, 610
<i>Accoglienza – sicurezza sul lavoro</i>	
<b>Ore totali di formazione</b>	<b>1.100</b>

## TERZO ANNO (1.000 ORE)

<i>Completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi relativi alle competenze di base previsti nell' Accordo Stato – Regioni del 15.01.2004</i>	min. 250 max 300
<i>Formazione professionale nel comparto prescelto</i>	min. 430 max 460
<i>Accoglienza – sicurezza sul lavoro</i>	
<i>Tirocinio – stages</i>	min. 240 max 320
<b>Ore totali di formazione</b>	<b>1.000</b>

N.B. Le attività obbligatorie di accoglienza, sicurezza sul lavoro – accompagnamento al lavoro non potranno superare le 120 ore per ciascun anno formativo. Nella attività di accoglienza vanno ricomprese le attività correlate ai recuperi dei debiti.

### Art. 7 - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Sono ammessi alla presentazione di proposte progettuali i Soggetti inseriti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati a regime per la macrotipologia formazione iniziale, che hanno maturato un'esperienza almeno triennale nella gestione di interventi per giovani fino ai 18 anni e in possesso degli ulteriori requisiti previsti anche ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero del lavoro del 29 novembre 2007, di seguito specificati:

- Non perseguire finalità di lucro ;
- Offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 anni;
- Essere in possesso di un progetto educativo finalizzato a fare acquisire ai giovani fino ai 18 anni i saperi e le competenze previste dal Regolamento di cui all'art.1, comma 622 della L. 296/06 adottato con Decreto del ministero della Pubblica istruzione 22 agosto 2007 n.139 ;
- Utilizzare personale docente alle dipendenze ed applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale o per gli Enti locali;
- Prevedere in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'art.1 comma 2 del sopra citato decreto l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o almeno di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale;
- Prevedere in relazione alle funzioni di coordinamento e tutoraggio l'utilizzo di personale in possesso dei requisiti previsti dal Dispositivo regionale di accreditamento maturate specificatamente in attività formative rivolte a giovani fino ai 18 anni;
- Prevedere stabili relazioni con il sistema delle famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- Essere in possesso di strutture aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 anni.

Il requisito dell'accreditamento per la formazione iniziale dovrà essere posseduto, al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'impegno (cfr. par. 2.3.1. delle "Note di indirizzo regionali").

Potranno inoltre candidarsi organismi associati, quali le Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I.) e le Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.); in tale caso, l'intenzione di costituirsi in A.T.I./A.T.S. dovrà essere specificata in sede di presentazione del progetto, indicando chiaramente la suddivisione dei ruoli, delle competenze tra i singoli soggetti rispetto alla realizzazione del progetto presentato. La costituzione formale dell'ATI/ATS può avvenire successivamente all'avvenuta approvazione e finanziamento del progetto presentato, ma inderogabilmente prima dell'avvio dell'attività.



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo



Fondo Sociale Europeo



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale per le Politiche  
per l'Orientamento e la Formazione



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca



Regione Umbria



Provincia di Terni

Le disposizioni in caso di A.T.I. e A.T.S. sono precisati al par. 1.4 delle Note di indirizzo regionali approvate con DGR n° 285 del 15 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che nel caso di A.T.I./A.T.S. tutti i requisiti richiesti e sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti dell' A.T.I./A.T.S..

### Art. 8 - Disposizioni generali

Per quanto attiene alle norme che regolano la fase di programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione, certificazioni di spesa, tempi di attuazione, attestazioni finali si rinvia a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento.

Tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa o presso la sede legale del soggetto attuatore.

I soggetti proponenti devono trovarsi nelle condizioni seguenti:

- conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione della formazione professionale e tenerne conto in fase di predisposizione del progetto e in fase di gestione e rendicontazione dei finanziamenti;
- rispettare per il personale dipendente e non, le vigenti disposizioni normative e contrattuali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili;
- essere in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
- nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla L. 575/65 ed indicate nell'allegato al d. lgs. 490/94 (antimafia);
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.

### Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili e Ammissione al finanziamento

L'approvazione delle graduatorie dei progetti finanziabili da parte dell'Amministrazione Provinciale, è rinviata all'adozione del Decreto Ministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni, sulla base dei progetti pervenuti.

### Art. 10 - Normativa di riferimento per la gestione degli interventi

La gestione dei progetti approvati è di competenza delle Amministrazioni Provinciali nell'ambito del proprio territorio.

Per quanto attiene alle norme che regolano la fase di programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione degli interventi si fa riferimento a quanto stabilito dalle "Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza, rendicontazione di interventi di formazione e Politiche attive del lavoro" approvate con la D.G.R. n° 2000 del 22 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni disponibili sul sito [www.formazione.lavoro.regione.umbria.it](http://www.formazione.lavoro.regione.umbria.it).

Specifiche norme di attuazione, gestione e rendicontazione potranno essere definite in appositi atti amministrativi di cui verrà successivamente data pubblicazione e comunicazione ai soggetti ammessi a contributo.

### Art. 11 - Modalità e termini per la presentazione dei progetti

I Progetti devono essere presentati utilizzando l'apposito *Formulario per la presentazione dei Progetti*, in duplice copia cartacea e su supporto magnetico, compilato in ogni sua parte. Le domande, i formulari e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Organismo di formazione, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I progetti dovranno essere presentati presso la Provincia di Terni- Settore Formazione, Lavoro, Pubblica Istruzione e Università – Ufficio Formazione Professionale, via G. D'Annunzio, 6 – 05100 Terni entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.).

I progetti possono essere consegnati a mano nell'orario 9.00 e 12.00 dal lunedì al venerdì o inviati a mezzo raccomandata A/R. In quest'ultimo caso farà fede il timbro postale di spedizione.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "*Progetto per la realizzazione di progetti sperimentali per promuovere il successo formativo dei giovani nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione anno 2010-2011*".

Ogni busta dovrà contenere un unico progetto.

### Art. 12 - Documentazione da presentare

Per la presentazione della proposta progettuale occorre:

1. DOMANDA di finanziamento in bollo (€ 14,62) sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (può essere utilizzato il modello facsimile disponibile sul sito [www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it)), corredata dalla dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali che regolano la gestione di fondi pubblici;



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo

Fondo Sociale Europeo

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale per le Politiche  
per l'Orientamento e la Formazione

Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca

Regione Umbria

Provincia di Terni

2. apposito *Formulario per la presentazione dei Progetti* compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto proponente (può essere utilizzato il modello facsimile disponibile sul sito [www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it), che contiene anche il progetto educativo e le disposizioni relative ai dossier del personale da presentare all'avvio del progetto per i soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti approvati);
3. dichiarazione (*se prevista*) dell'intenzione di costituirsi A.T.I./A.T.S., con l'indicazione del soggetto capofila, da parte dei diversi soggetti coinvolti nel progetto;
4. *eventuale* richiesta di deroga al divieto di delega ai sensi della D.G.R. n. 2000 del 22 Dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni (*se prevista*);
5. statuto o dichiarazione di impegno ad inviare alla Provincia lo statuto aggiornato entro 1 mese dal recepimento dei requisiti dichiarati (assenza di finalità di lucro e realizzazione di interventi di formazione per giovani fino ai 18 anni) (nel caso di ATI/ATS prodotto/a da tutti i soggetti dell'ATI/ATS).

#### **Art. 12bis Ammissibilità e valutazione**

I progetti sono ammissibili se:

- presentati o spediti entro la data di scadenza indicata all'art. 11 del presente avviso
- corredati della documentazione richiesta all'art. 12 del presente avviso
- presentati dal Soggetto ammissibile in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del presente avviso
- coerenti con le finalità del presente avviso

In assenza dei requisiti sopraindicati le proposte progettuali saranno ritenute non ammissibili.

L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita dal Settore formazione, lavoro, pubblica istruzione e università. Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione.

La valutazione delle proposte verrà effettuata da un apposito Nucleo di valutazione nominato dal dirigente del Settore formazione, lavoro, pubblica istruzione e università, che sarà composto da rappresentanti della Regione Umbria e della Provincia di Terni.

La valutazione dei progetti dovrà concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione dei progetti.

La valutazione dei progetti avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- Pertinenza e rilevanza degli obiettivi dei percorsi e dei risultati (max punti 30);
- Coerenza dell'architettura metodologica e didattica complessiva con le caratteristiche dei destinatari (max punti 30);
- Grado di innovazione metodologica e didattica (max punti 15);
- Integrazione con il territorio (max punti 25).

E' facoltà dei rispettivi Nuclei Tecnici di Valutazione definire, nell'ambito dei criteri generali sopra riportati, ulteriori sottocriteri ed indicatori di valutazione, da approvare con apposita Determinazione Dirigenziale.

L'approvazione delle graduatorie dei progetti finanziabili da parte delle Amministrazioni Provinciali in base al presente Avviso è rinviata all'adozione del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di ripartizione delle risorse tra le Regioni ed al successivo e conseguente atto regionale di impegno delle risorse tra le Amministrazioni provinciali.

#### **Art. 13 Voci di spesa e costi ammissibili**

Le voci di spesa ammissibili ed i relativi massimali sono indicati nelle "Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza, rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro" approvate con D.G.R. n. 285 del 15/2/2005 come modificate con n. 959 del 14 giugno 2005 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento al nuovo modello di Piano finanziario e relative Norme regolamentari approvate con Determinazione Dirigenziale Regionale n.5261 del 04/06/2009.

#### **Art. 14 Approvazione graduatorie**

La Provincia di Terni approverà le graduatorie delle richieste pervenute ammettendole a finanziamento sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Provvederà inoltre alla loro pubblicazione nel sito provinciale [www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it) e alla comunicazione degli esiti della valutazione a tutti i soggetti richiedenti.

#### **Art.15 Tutela della privacy**

I dati dei quali la Provincia di Terni entra in possesso verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30.06.2003 n.196. Ai sensi dell'art.13 dello stesso Codice si precisa che:

- i dati raccolti verranno trattati con le modalità previste dall'art.11 del Codice per le finalità istituzionali della Provincia di Terni - Settore formazione, lavoro, pubblica istruzione e università - attuazione attività di competenza
- il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure manuali/informatizzate/telematiche



- i dati richiesti dal presente avviso devono essere forniti obbligatoriamente pena la non ammissione a valutazione dei progetti presentati
- i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell'Unione Europea, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, della Regione Umbria, per le rispettive attività istituzionali normativamente previste
- ai sensi dell'art.68 del Codice le attività oggetto del presente avviso si considerano di rilevante interesse pubblico
- qualora i dati forniti contengano elementi tali da farli classificare come "sensibili" ex art.4 del Codice, in ogni atto di pubblicazione obbligatoria si avrà cura di eliminare ogni riferimento a detti dati "sensibili" ove non sia strettamente necessario – i dati idonei a rivelare lo stato di salute non saranno comunque pubblicati né oggetto di altra forma di diffusione
- il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Terni - Settore formazione, lavoro, pubblica istruzione e università – Dirigente del Settore
- gli/le interessati/e potranno far valere i diritti così come previsti dall'art.7 del Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al titolare del trattamento

Le Agenzie formative che saranno incaricate della realizzazione dei percorsi formativi, dovranno garantire la riservatezza delle informazioni (dati anagrafici, patrimoniali, statistici e di qualunque altro genere), limitando il loro utilizzo alle sole finalità istituzionali previste nelle attività del presente bando.

#### **Art. 16 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 241/1990, così come modificata dalla L. 15/2005, l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Provincia di Terni - Settore formazione, lavoro, pubblica istruzione e università, Via G. D'Annunzio, 6 – 05100 Terni - Dirigente Responsabile e del Procedimento: il Dirigente del Settore formazione, lavoro, pubblica istruzione e università.

#### **Art. 17 Informazioni sul bando**

Il presente bando è reperibile in internet nel sito della Provincia di Terni ([www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it)). Informazioni possono inoltre essere richieste al Settore formazione, lavoro, pubblica istruzione e università – Ufficio Formazione Professionale ai seguenti numeri telefonici: 0744/483524 (per le informazioni relative ai requisiti di ammissibilità e valutazione).

Allegati:

All. 1: Domanda di finanziamento in bollo (€ 14,62)

All. 2: Formulario per la presentazione dei progetti

All. 3: Modello di Dossier individuale

All. 4: Accordo Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004

All. 5: Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009

All. 6: Conferenza Stato - Regioni 15 gennaio 2004

All. 7: Decreto Ministeriale 29 novembre 2007

All. 8: Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007-Regolamento adempimento obbligo di istruzione

Terni lì 12 maggio 2010

Il Dirigente del Settore formazione, lavoro, pubblica  
istruzione e università  
**Dott. Francesco Bussetti**